Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neopais » sciroppo, della ditta Fa-Bo, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4568/R) . . . . Pag. 8947

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiofedrol », della ditta Chemial farmaceutici, in Torino. (Decreto di revoca n. 4565/R) . . . . Pag. 8948

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonarsina B 12 » sciroppo e fiale, della ditta Industria chimica milanese Serpero, in Milano. (Decreto di revoca n. 4562/R) . Pag. 8948

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmochin C », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4566/R) . . . . Pag. 8948

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pempiten », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4564/R) . . . . . Pag. 8949

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kamaxin » fiale, della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4563/R) . . . . Pag. 8949

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sonniflorine », della ditta Pharma-Ligure, in Genova. (Decreto di revoca n. 4567/R) . . . . Pag. 8950

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tribalsamina » sciroppo, della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., in Genova-Sestri. (Decreto di revoca n. 4587/R). Pag. 8950

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Intrafosfan », della ditta Da.Si.Go., in Roma. (Decreto di revoca n. 4589/R). Pag. 8950

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinpur » confetti, della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., in Casoria. (Decreto di revoca n. 4409/R) . . . . Pag. 8951

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Ricostituzione della commissione consultiva per l'industria minore . . . . Pag. 8951

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Primavera 1976 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio », in Milano . . . . Pag. 8952

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, in Milano . . . . Pag. 8952

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra europea di coniglicoltura », in Erba . . . . Pag. 8953

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra professionale nazionale del florovivaismo da reddito flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova . . . . . Pag. 8953

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale delle vacanze e del turismo vacanze '76 », in Torino . . Pag. 8953

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXVIII e XXIX Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano Pag. 8953

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '76 - XIII Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino . . Pag. 8954

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento refrigerazione, idrosanitaria », in Milano . Pag. 8954

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza Pag. 8954

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », in Vicenza. Pag. 8955

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », in Vicenza. Pag. 8955

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », in Milano. Pag. 8955

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », in Milano. Pag. 8956

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Salone internazionale del giocattolo », in Milano . . . . Pag. 8956

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Item - Impianti mediterranei S.p.a., in Palermo . . . . Pag. 8956

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ultrocchi S.p.a., in S. Stefano Ticino . . . . Pag. 8957

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Editoriale cartografica S.p.a., in Roma . . . . Pag. 8957

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza . . . . Pag. 8958

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.r.l., in Milano. Pag. 8959

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze. Pag. 8959

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Filippo Raffaele, in Dolo. Pag. 8960

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano. Pag. 8960

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino . . . . Pag. 8961

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano. Pag. 8962

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rent S.a.s., in Torino. Pag. 8962

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo . . . . Pag. 8963

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova . . . . Pag. 8963

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari . . . . Pag. 8964

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi . . . . Pag. 8964

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone . . . . Pag. 8965

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto . . . Pag. 8965

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona . . Pag. 8965

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1975.
Autorizzazione alla società Consulaudit S.p.a., in Torino, ad esercitare attività di revisione . . . Pag. 8966

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1975.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma. Pag. 8966

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì. Pag. 8966

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.
Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica nelle province di Udine e Gorizia . . . . . Pag. 8967

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.
Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, in Vienna, nella società per azioni Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano . . . . Pag. 8967

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli Pag. 8968

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli Pag. 8968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi per emigranti. Pag. 8969

Ministero del tesoro:
Errata-corrige . . . . . . Pag. 8970
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8970

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio. Pag. 8971

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picerno alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli . . . . . . Pag. 8971

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Pag. 8971

Ministero dell'interno: Concorsi per la nomina dei segretari generali provinciali e comunali della classe 1ª/A e 1ª/B. Pag. 8975

Ministero della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata . . . . Pag. 8976
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito del concorso, per soli titoli, a posti di preside negli istituti tecnici . . . . Pag. 8976

Regione Liguria: Integrazione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova . . . . Pag. 8976

Ospedale di circolo « Umberto I » di Bellano: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 8976

Ospedale di circolo « C. Mira » di Casorate Primo: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico Pag. 8976

Ospedale civile di Vicenza: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8976

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neopais » sciroppo, della ditta Fa-Bo, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4568/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1962, con il quale venne registrata al n. 5592 la specialità medicinale denominata « Neopais » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Fa-Bo, con sede in Bologna, via Massarenti, 256, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neopais » sciroppo, nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 5592 con decreto in data 20 ottobre 1962 a nome della ditta Fa-Bo, con sede in Bologna, via Massarenti, 256.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11183)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiofedrol », della ditta Chemial farmaceutici, in Torino. (Decreto di revoca n. 4565/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 agosto 1950, con il quale venne registrata al n. 2616 la specialità medicinale denominata « Tiofedrol » nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Chemial farmaceutici, con sede in Torino, via Massena n. 90, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tiofedrol », nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 2616, in data 22 agosto 1950, a nome della ditta Chemial farmaceutici di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11186)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonarsina B 12 » sciroppo e fiale, della ditta Industria chimica milanese Serpero, in Milano. (Decreto di revoca n. 4562/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 maggio 1954, 18 marzo 1960, 24 gennaio 1966 e 22 giugno 1967, con i quali venne registrata ai numeri 4753 e 4753/A la specialità medicinale denominata « Tonarsina B 12 » nelle preparazioni sciroppo da g 200 e fiale da cc 2, a nome della ditta Industria chimica milanese Serpero, con sede in Milano, via N. Battaglia n. 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata; in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonarsina B 12 » sciroppo e fiale nelle confezioni flacone da g 200 e 10 fiale da cc 2, registrata ai numeri 4753 e 4753/A in data 24 gennaio 1966 e 22 giugno 1967 a nome della ditta Industria chimica milanese Serpero, con sede in Milano, via N. Battaglia n. 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11189)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmochin C », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4566/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 agosto 1962, con il quale vennero registrate ai numeri 6824, 6824/1, 6824/A e 6824/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pulmochin C » fiale da 2 cc per adulti, la serie « Pulmochin C » fiale da 1 cc per bambini, la categoria « Pulmochin » supposte per adulti e la serie di categoria « Pulmochin » supposte per bambini a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmochin C » fiale da 2 cc per adulti, nonché della serie « Pulmochin C » fiale da 1 cc, della categoria « Pulmochin » supposte per adulti e della serie di categoria « Pulmochin » supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 6824, 6824/1, 6824/A e 6824/A-1, in data 31 agosto 1962, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, di Paderno Dugnano (Milano).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11184)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pempiten », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4564/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 maggio 1960, con i quali venne registrata al n. 17223 la specialità medicinale denominata « Pempiten » nelle confezioni da 25 e 20 compresse da mg 5, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano, via Gramsci n. 57 (ora 156), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pempiten » nelle confezioni da 25 e 20 compresse, registrata al n. 17223, in data 18 maggio 1960, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11187)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kamaxin » fiale, della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4563/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 marzo 1960, 18 gennaio 1964 e 21 aprile 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 16339, 16339/1 e 16339/B, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Kamaxin » fiale da mg 250, la relativa serie fiale da mg 125 e la relativa categoria « polvere + solvente », a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro n. 60, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Kamaxin » fiale da mg 250, nonché della relativa serie fiale da mg 125 e della relativa categoria « polvere + solvente », registrate rispettivamente ai numeri 16339, 16339/1 e 16339/B, in data 7 marzo 1960, 18 gennaio 1964 e 21 aprile 1965, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11188)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sonniflorine », della ditta Pharma-Ligure, in Genova. (Decreto di revoca n. 4567/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 giugno 1957, con il quale venne registrata al n. 12691 la specialità medicinale denominata « Sonniflorine », nella confezione flacone gocce × 20 cc, a nome della ditta Pharma-Ligure, con sede in Genova, via Priaruggia n. 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sonniflorine », nella confezione flacone gocce × 20 cc, registrata al n. 12691, in data 28 giugno 1957, a nome della ditta Pharma-Ligure di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11185)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tribalsamina » sciroppo, della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., in Genova-Sestri. (Decreto di revoca n. 4587/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1966, con il quale venne registrata al n. 14216 la specialità medicinale denominata « Tribalsamina » sciroppo, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., con sede in Genova-Sestri, via P. Toscanelli n. 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tribalsamina » sciroppo, registrata al n. 14216, in data 26 luglio 1966, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., di Genova-Sestri.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11192)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Intrafosfan », della ditta Da.Si.Go., in Roma. (Decreto di revoca n. 4589/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1960, con il quale vennero registrate ai numeri 17703 e 17703/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Intrafosfan » fiale tipo normale e la relativa serie fiale tipo forte, a nome della ditta Da.Si.Go., con sede in Roma, piazza dei Re di Roma n. 8, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Ariccia (Roma), via Cancelleria, 5;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Intrafosfan » fiale tipo normale nonché la relativa serie fiale tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 17703 e 17703/1, in data 27 luglio 1960, a nome della ditta Da.Si.Go. di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11191)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinpur » confetti, della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., in Casoria. (Decreto di revoca n. 4409/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 15 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 9803 la specialità medicinale denominata « Sinpur » confetti, a nome della ditta Farmaceutici dott. L. Fontana, con sede in Terni, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 13 maggio 1967, con il quale tutte le specialità medicinali della ditta suddetta sono state registrate a nome della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), che è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Terni, viale Cesare Battisti n. 167;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di triacetildidrossifenil indolin-dione, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sinpur » confetti, registrata al n. 9803 in data 13 maggio 1967 a nome della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., con sede in Casoria (Napoli).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11190)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Ricostituzione della commissione consultiva per l'industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, concernente la istituzione della commissione consultiva per l'industria minore;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva per l'industria minore è composta dai signori:

Presidente:

Donat-Cattin on. Carlo, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Membri:

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Guasco dott. Ottavio, direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mastragostino dott. Nevio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crenca dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giurgola Stoffoloni dott.ssa Maria Teresa, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Moneta dott. Adalberto, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Mezza on. Maria Vittoria, presidente dell'Ente nazionale artigianato e piccole industrie;

Corbino dott. Mario, Conti dott. ing. Fulvio, Macchi comm. Renzo, Lippiello ing. Giuseppe, Salustri dott. Alfredo e Scialpi dott. Lucio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Terruzzi dott. Franco, Poggio dott. Mario e Bagni dott. Carlo, in rappresentanza della Confederazione italiana piccole e medie industrie;

Gestri gr. uff. Silvano, in rappresentanza dell'Unione italiana camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Filippini Lera dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer);

Firmi dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio (Mediocredito regionale del Lazio);

Elia dott. Giovanni Pietro, in rappresentanza dell'Istituto centrale del credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Latino dott. Pasquale, in rappresentanza dell'Istituto mobiliare italiano;

Pezzali dott. Tiziano, in rappresentanza della Banca di credito finanziario (Mediobanca);

Sabbatucci Fausto, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Borgomeo Carlo, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati dei lavoratori.

Segretario:

De Rinaldis dott. Giuseppe, ispettore capo aggiunto.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10990)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Primavera 1976 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Macef - Primavera 1976 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio », che avrà luogo a Milano dal 13 al 16 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10501)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento giuridico e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1972, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1975, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere di amministrazione ing. Giuseppe Galimberti, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Gaetano Failla è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, in qualità di esperto ed in sostituzione dell'ing. Giuseppe Galimberti, dimissionario.

Il predetto avv. Failla scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con decreto ministeriale 25 ottobre 1972, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10859)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra europea di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra europea di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como), dal 23 al 25 gennaio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10490)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra professionale nazionale del florovivaismo da reddito flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra professionale nazionale del florovivaismo da reddito flormart - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 20 al 22 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10498)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale delle vacanze e del turismo vacanze '76 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale delle vacanze e del turismo vacanze '76 », che avrà luogo a Torino dal 26 febbraio all'8 marzo 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10497)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXVIII e XXIX Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXVIII e XXIX Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 gennaio 1976 e dal 4 all'8 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10491)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '76 - XIII Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa '76 - XIII Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 26 marzo al 6 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10494)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento refrigerazione, idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento refrigerazione, idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10496)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà

luogo a Vicenza dal 18 al 25 gennaio 1976 e dal 6 al 13 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10492)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », che avrà luogo a Vicenza dal 31 marzo al 4 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10493)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 15 al 19 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare », che avrà luogo a Milano dal 16 al 22 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10499)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », che avrà luogo a Milano dal 6 al 9 marzo 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10495)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 29 gennaio al 5 febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10489)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Item - Impianti mediterranei S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Item - Impianti mediterranei S.p.a., in Palermo, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 37.601,24 di cui al mod. *B*-Import n. 8225460 rilasciato in data 26 settembre 1966 dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per l'importazione di 200 distributori automatici di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 6 luglio 1968 e 24 luglio 1968 con un ritardo, quindi, fino a due anni e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a $ 28.200,93, e mai importata per $ 9.400,31;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 79163 del 10 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con lettere varie non possono, neppure sotto la motivazione prospettata, essere considerati idonei ad escludere, ai sen-

si dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non risulta agli atti alcun elemento giustificativo fornito dalla ditta stessa in merito alla mancata ($ 9.400,31) ed alla ritardata importazione, oltre i termini consentiti per la differenza di $ 28.200,93: e ciò a causa in un primo tempo dell'inerte comportamento della ditta, e successivamente dell'avvenuto fallimento della ripetuta ditta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Item - Impianti mediterranei S.p.a., in Palermo, mediante fidejussione della Cassa centrale di risparmio V.E. nella misura del 5 % di $ U.S.A. 37.601,24 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10758)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ultrocchi S.p.a., in S. Stefano Ticino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ultrocchi S.p.a., in S. Stefano Ticino (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 211.482 di cui al mod. *B*-Import numero 2803411 rilasciato in data 6 agosto 1973 dalla Banca popolare di Abbiategrasso per l'importazione di carne congelata di origine e provenienza Madagascar;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 4 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trecentosessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492888 del 15 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da mancata conoscenza delle norme in materia sanitaria, che non consentono l'introduzione in Italia, di carni bovine congelate originarie di « stabilimenti » non inclusi nell'elenco di cui all'accordo italo-malgascio 14 aprile 1973, e come appunto trattasi nel caso della partita di merce in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ultrocchi S.p.a., in S. Stefano Ticino (Milano), mediante fidejussione della Banca popolare di Abbiategrasso nella misura del 5 % di F.F. 211.482 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10754)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Editoriale cartografica S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Editoriale cartografica S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 41.500 di cui al mod. *B*-Import n. 9516032 rilasciato in data 16 gennaio 1969 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di macchina rotativa stampa di origine U.S.A. e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Civitavecchia il 14 febbraio 1972 con un ritardo, quindi, di oltre due anni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 89928 del 10 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dall'inerte comportamento della ditta stessa, e di quelle che successivamente hanno acquistato la macchina in parola, restata allo stato estero per oltre due anni con conseguente deterioramento e perdita di valore commerciale del bene;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Editoriale cartografica S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di $ 41.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10759)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 149.903,68 di cui al mod. *B*-Import n. 3637332 rilasciato in data 10 settembre 1973 dalla Banca popolare di Novara per l'importazione di legname esotico in tronchi di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano per Fr.Fr. 27.376,90 con un ritardo, quindi, da un mese ad oltre sei mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, e per la differenza di Fr.Fr. 122.526,78 entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 985688 del 4 settembre 1975 e prec. unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 luglio 1974 e 12 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dall'andamento delle vendite sul mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in

Verano Brianza (Milano), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5 % di F.F. 27.376,90 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10753)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italseit S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 129.045 di cui al mod. *B*-Import n. 3788781 rilasciato in data 27 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Milano per l'importazione di lbs. 122900 di filati cotone di origine e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste per $ 128.282 con un ritardo, quindi, di centoquarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987380 del 3 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze di natura prettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano nella misura del 5 % di $ 128.282 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10757)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 6.480.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3460470 rilasciato in data 7 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di indumenti gommati (450 cart.) di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 28 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di ottanta ca. giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972662 del 28 marzo 1975 unitamente **alla re**lativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza prot. 153803 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze di carattere commerciale, quale la difficile commercializzazione della merce in stagione non adatta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jei-Jei S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di Yen 6.480.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10751)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Filippo Raffaele, in Dolo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Filippo Raffaele, in Dolo (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 37.202,82, di cui al mod. *B*-Import n. 3598883 rilasciato in data 7 agosto 1974 dalla Banca cattolica del Veneto per l'importazione di 100 balle di cotone greggio di origine e provenienza Guatemala;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 12 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 881133 del 12 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà nell'immagazzinare la merce nello stabilimento della ditta stessa e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Filippo Raffaele, in Dolo (Venezia), mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto nella misura del 5 % di US $ 37.202,82 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10756)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sobrino S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.215, di cui al mod. *B*-Import n. 4886633 rilasciato in data 19 dicembre 1974 dal Banco di Sicilia, in Milano per l'importazione di un carrello elevatore di origine Regno Unito e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 28 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di sessantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 990373 del 31 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal mancato tempestivo collocamento della macchina sul mercato interno, e quindi con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della filiale di Milano del Banco di Sicilia nella misura del 5 % di Lgs. 5.215 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10731)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 44.004,60, di cui al mod. *B*-Import n. 4550819 rilasciato in data 26 febbraio 1975 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di kg 82.150 di alcool etilico di origine Sud Africa e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 20 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810388 del 22 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal forte accumulo di scorte per il rallentamento della produzione, e quindi con argomentazioni di natura commerciale ed aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi, in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ 44.004,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10755)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.000, di cui al mod. *B*-Import n. 4663804 rilasciato in data 4 settembre 1974 dalla Banca di Legnano per l'importazione di resistenze elettriche di origine Taiwan e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centoquarantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973936 del 4 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei magazzini della ditta stessa per accumulo di scorte e contrazione delle vendite, e giustificata quindi con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano, mediante fidejussione della Banca di Legnano nella misura del 5 % di $ 13.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10725)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rent S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rent S.a.s., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 69.250 e 69.250 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3948110, 3948584 rilasciati in data 18 gennaio, 18 febbraio 1974 dalla Banca commerciale italiana di Torino per l'importazione di indumenti in fibre artificiali di origine Cina popolare e provenienza Cina popolare;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di quarantacinque e quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810046 del 23 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 12 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le argomentazioni addotte non trovano riscontro negli elementi acquisiti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rent S.a.s., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di Rmby 69.250 e 69.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10752)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 162.154,02 di cui al mod. *B*-Import n. 3213742 rilasciato in data 2 luglio 1973 dalla Banca toscana di Firenze per l'importazione di olio di sansa d'oliva di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 24 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di sessantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 303721 del 26 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dalla ditta stessa per il tardivo sdoganamento (guasto all'impianto di neutralizzazione dell'olio) non risulta corredata da elementi probatori agli atti, e comunque non è tale da giustificare da sola il ritardo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), mediante fidejussione della Banca toscana di Firenze nella misura del 5 % di $ 162.154,02 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10797)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 6.804.847 di cui al mod. *B*-Import n. 3583729 rilasciato in data 29 agosto 1973 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per l'importazione di 119 tappeti di lana di origine e provenienza Turchia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ferrara il 29 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di trentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/13788 del 21 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 maggio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta volte a giustificare il ritardo non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Kasak di Giovanni Bergo in Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nella misura del 5 % di Lit. 6.804.847 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10693)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari;

Viste le dimissioni del sig. Salvatore Barulli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Ezio Italo Brancacci in sostituzione del sig. Salvatore Barulli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ezio Italo Brancacci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Salvatore Barulli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11107)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi;

Viste le dimissioni del sig. Vittorio Teresi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Matteo Del Vecchio in sostituzione del sig. Vittorio Teresi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Matteo Del Vecchio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Vittorio Teresi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11108)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Licastro Cicero da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Zeno Proietti in sostituzione del sig. Giuseppe Licastro Cicero, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Zeno Proietti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giuseppe Licastro Cicero, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11106)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Furolo da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuseppe Licastro Cicero in sostituzione del sig. Luigi Furolo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Licastro Cicero è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Luigi Furolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11105)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona;

Viste le dimissioni del sig. Alberto Dotti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

Vista la nota n. 14469 del 31 ottobre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luciano Capetti in sostituzione del sig. Alberto Dotti dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Capetti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Alberto Dotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11109)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1975.

Autorizzazione alla società Consulaudit S.p.a., in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Consulaudit S.p.a., con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società Consulaudit S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(10923)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956, 28 maggio 1957, 12 gennaio 1959, 20 dicembre 1961, 1° giugno 1963, 27 dicembre 1968, 30 maggio 1969 e 10 aprile 1975;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1975 del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito fondiario della Banca anzidetta;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione della sezione è di L. 30 miliardi.

Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di L. 10 milioni;

b) i partecipanti con una quota complessiva di L. 29.990.000.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b*) sono suddivise in quote nominative da L. 100.000 ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11374)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 294.179 di cui al mod. *B*-Import n. 2912816 rilasciato in data 5 novembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 83 sacchi di caffè di origine Zaire e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio, 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 19 dicembre 1974 con un ritardo, quindi di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 321033 del 28 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta non sono tali da farle ritenere causa esimente in quanto prive di alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro - Forlì nella misura del 5 % di F.B. 294.179 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10995)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica nelle province di Udine e Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana di Udine ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada di bonifica denominata « Ponte Tiel-Belvedere » interessante le province di Udine e Gorizia della estesa complessiva di circa km 3 + 700;

Vista la delibera in data 26 aprile 1967, n. 2011, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso, fra l'altro, parere contrario alla provincializzazione della strada anzidetta;

Visto il voto n. 1072 del 21 luglio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto, fra l'altro, ad integrazione degli atti, il parere dell'amministrazione provinciale di Gorizia per il tratto di propria competenza;

Considerato che non essendo pervenuto l'anzidetto parere nonostante ripetuti solleciti e per non ritardare ulteriormente la definizione della classificazione trattandosi di strada di bonifica già collaudata è stata riproposta la questione al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 500 del 17 luglio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada di cui trattasi può essere classificata provinciale;

Viste le note in data 1° febbraio 1974, con le quali questo Ministero ha dato comunicazione alle amministrazioni provinciali di Udine e di Gorizia del voto n. 500 del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandole ad uniformarsi o meno al parere suddetto;

Vista la nota del 28 marzo 1974, n. 16998, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha ribadito il proprio parere contrario alla provincializzazione della strada in parola;

Vista la delibera in data 21 novembre 1974, n. 21575/74-1535, con la quale anche l'amministrazione provinciale di Gorizia ha espresso in merito parere negativo;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nell'adunanza del 15 aprile 1975 con parere n. 425/75, si è espresso favorevolmente alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale nelle province di Udine e Gorizia la strada di bonifica « Ponte Tiel-Belvedere » della lunghezza complessiva di km 3 + 700 di cui km 3 + 540 in provincia di Udine e km 0 + 160 in provincia di Gorizia (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente ai cessionari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(11144)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, in Vienna, nella società per azioni Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la delibera in data 29 settembre 1975, dell'assemblea straordinaria dei soci della società per azioni Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, relativa all'acquisto dell'intero complesso aziendale, ivi compreso il portafoglio assicurativo costituito dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Vienna;

Vista la delibera in data 13 ottobre 1975, del consiglio di amministrazione della società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, relativa alla cessione del predetto complesso aziendale;

Vista la convenzione in data 15 ottobre 1975, stipulata fra le due società per l'esecuzione delle delibere innanzi specificate a decorrere dal 1° gennaio 1975, sulla base della situazione economica e patrimoniale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1974 dell'impresa ceduta;

Ritenuto che per l'attuazione di tale operazione si sono verificate e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalla società Sapa per l'approvazione della convenzione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la convenzione in data 15 ottobre 1975, riguardante la cessione dell'intero complesso aziendale ivi compreso il portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Vienna, alla società per azioni Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

Art. 2.

E' revocata alla società Anglo-Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Vienna e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11096)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli con effetto dal 7 febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1975 e 27 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli con effetto dal 7 febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1975, 27 maggio 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1976 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia orarie, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 185.400
Plata	» 199.300
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guaira	Lit. 180.950
Barranquilla - Cristobal	» 198.150
Buenaventura - Punà - Guayaquil	» 245.300
Callao - Habana - Acapulco	» 266.750
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 302.000
Sud Africa:	
L. Marques	Lit. 188.500
Durban	» 196.000
C. Town	» 200.300
Australia:	
Freemantle	Lit. 388.800
Melbourne - Adelaide	» 398.400
Sydney	» 410.200
Brisbane	» 419.900
Cairns	» 432.750

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure un solo dei due requisiti di età o di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 175.700
Plata	» 188.500
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guaira	Lit. 173.500
Barranquilla - Cristobal	» 187.450
Buenaventura - Punà - Guayaquil	» 234.600
Callao - Habana - Acapulco	» 252.850
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 287.000
Sud Africa:	
L. Marques	Lit. 183.100
Durban	» 182.100
C. Town	» 188.500
Australia:	
Freemantle	Lit. 355.600
Melbourne - Adelaide	» 369.550
Sydney	» 377.000
Brisbane	» 382.400
Cairns	» 397.600

3. Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 32.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabile da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 54.500 - 71.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.000 - 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 52.000 - 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguate capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 43.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 68.500 - 85.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 66.000 - 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad eseguire un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende al rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada) mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accertato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il direttore generale
FALCHI

(11316)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel testo dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna, approvato con decreto ministeriale 26 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 22 settembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, lettera *b*), dove è scritto: «...anche mediante *riscontro* del portafoglio», leggasi: «...anche mediante *risconto* del portafoglio»;

all'art. 16, primo comma, lettera *s*), dove è scritto: «...la facoltà di stipulare *o* sottoscrivere gli atti», leggasi: «...la facoltà di stipulare *e* sottoscrivere gli atti»;

all'art. 16, primo comma, lettera *v*), dove è scritto: «...nelle materie di cui *alle* precedenti lettere», leggasi: «...nelle materie di cui *a* precedenti lettere».

(11010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 18 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,20	682,20	681,95	682,20	682 —	682,18	682,30	682,20	682,20	682,20
Dollaro canadese	673,55	673,55	673,30	673,55	673,30	673,54	673,75	673,55	673,55	673,55
Franco svizzero	260,09	260,09	260,20	260,09	260,13	260,08	260,08	260,09	260,09	260 —
Corona danese	110,52	110,52	110,50	110,52	110,47	110,50	110,55	110,52	110,52	110,50
Corona norvegese	123,01	123,01	123,10	123,01	122,97	123 —	123,02	123,01	123,01	123 —
Corona svedese	154,94	154,94	155,10	154,94	154,91	154,93	154,99	154,94	154,94	154,90
Fiorino olandese	254 —	254 —	253,90	254 —	253,98	254 —	254,18	254 —	254 —	254 —
Franco belga	17,30	17,30	17,29	17,30	17,29	17,28	17,31	17,30	17,30	17,30
Franco francese	153,12	153,12	153,23	153,12	153,10	153,10	153,21	153,12	153,12	153,10
Lira sterlina	1381,30	1381,30	1380,75	1381,30	1380,53	1381,28	1381,35	1381,30	1381,30	1381,30
Marco germanico	260,08	260,08	260,25	260,08	260,10	260,05	260,10	260,08	260,08	260 —
Scellino austriaco	36,879	36,879	36,88	36,879	36,86	36,85	36,89	36,879	36,879	36,85
Escudo portoghese	25,145	25,145	25,30	25,145	25,16	25,13	25,14	25,145	25,145	25,10
Peseta spagnola	11,4575	11,4575	11,45	11,4575	11,44	11,44	11,4575	11,4575	11,4575	11,45
Yen giapponese	2,2315	2,2315	2,23	2,2315	2,23	2,22	2,2310	2,2315	2,2315	2,23

Media dei titoli del 18 dicembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,800
» 5 % (Città di Trieste)	93 —
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	84,600
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
» 9 % » » 1975	94,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,575
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,250
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,25
Dollaro canadese	673,65
Franco svizzero	260,085
Corona danese	110,535
Corona norvegese	123,015
Corona svedese	154,965
Fiorino olandese	254,09
Franco belga	17,305
Franco francese	153,165
Lira sterlina	1381,325
Marco germanico	260,09
Scellino austriaco	36,884
Escudo portoghese	25,142
Peseta spagnola	11,457
Yen giapponese	2,231

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pedrengo (Bergamo), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966 che rettifica il decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10251)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Gorle (Bergamo), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966 che rettifica il decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10252)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picerno alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(10639)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 389, recante provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Un terzo dei posti di cui sopra e riservato al personale comunque in servizio, alla data del 23 agosto 1975, da almeno due anni nelle dogane e uffici doganali indicati dall'art. 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei requisiti, escluso il limite d'età, indicati nel successivo art. 2.

Un quinto dei posti stessi è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso saranno assegnati in numero di novantasei agli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano a condizione che abbiano superato le prove integrative di lingua previste dal quarto comma del successivo art. 10 ed in numero di diciotto agli uffici aventi sede nella provincia di Trento; tale assegnazione verrà effettuata sulla base delle preferenze espresse nelle domande di partecipazione al concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti destinati a ciascuna provincia.

Qualora i vincitori risultino in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso, verrà attuata, ai fini dell'assegnazione dei vincitori stessi nelle due provincie della regione, una riduzione proporzionale dei contingenti di posti fissati nel precedente comma.

I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano espresso preferenza di essere assegnati agli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere le prove d'esame in lingua tedesca.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici doganali situati nel territorio della regione suddetta per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di coadiutore, o equiparata, alla terza classe di stipendio ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non è consentita altresì, a norma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, la partecipazione al concorso per i candidati che abbiano prodotto domanda di ammissione ad altro concorso speciale su base regionale, indetto con decreto ministeriale di pari data del presente, alla stessa qualifica di segretario per gli uffici aventi sede in altra regione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso in applicazione del predetto art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, nonchè per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nei commi terzo e quarto dell'art. 1 del presente bando; qualifica di ex combattente, assimilato ed equiparato, ovvero di capo famiglia numerosa). I titoli di preferenza e di precedenza di cui sopra, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) di voler sostenere la prova scritta nella sede di Trento o in quella sussidiaria di Bolzano;

12) se preferiscono essere assegnati, ove dichiarati vincitori, agli uffici aventi sede nella provincia di Trento od in quella di Bolzano.

I candidati che abbiano indicato la provincia di Bolzano, dovranno, altresì, dichiarare se intendono sostenere le prove di esame in lingua tedesca.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, e sarà integrata da un docente di lingua tedesca, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio diretti ad accertare il possesso della cultura generale e delle cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale della carriera di concetto ordinaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di geografia economica e commerciale;
nozioni di statistica economica.

Per essere assegnati agli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, i candidati dovranno inoltre superare un esame per l'accertamento della conoscenza delle seconda lingua consistente in una conversazione in lingua tedesca ed in una versione in lingua italiana da un testo tedesco qualora abbiano

svolto le prove d'esame in lingua italiana e, rispettivamente, qualora abbiano svolto le prove stesse in lingua tedesca, in una conversazione in lingua italiana e in una versione in lingua tedesca da un testo italiano.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo nella sede di Trento ed in quella sussidiaria di Bolzano.

In quest'ultima sede sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1976, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nel giorno che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilite dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspiranta autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Trento, presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nel territorio della regione.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui allo stesso articolo, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della stessa documentazione, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dello apposito invito.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori del concorso possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di esclusione dalla nomina, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

I posti ulteriormente disponibili per gli uffici aventi sede nella provincia di Trento dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati, con effetto dalla data di tale assunzione, segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975
Registro n. 92 Finanze, foglio n. 51

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

All'intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . . . . . nato il . . . a . . . (provincia di . . .) e residente in . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della regione; dichiara, altresì, di preferire, ove vincitore, di essere assegnato agli uffici aventi sede nella provincia di (3) . . . .

Chiede, infine, di sostenere la prova scritta in (3) . . .

(1) . . . .;
(2) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina di cui all'art. 4, n. 10 del bando di concorso.
(2) Indicare se si intende sostenere le prove d'esame in lingua tedesca.
(3) Indicare Trento o Bolzano.

(11294)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali provinciali e comunali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Catania e Napoli della classe 1ª/*A*; delle province di Asti, Cosenza, Forlì, Grosseto, Imperia, Novara, Pisa, Rovigo, Savona, Udine e Vercelli della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Messina, Milano, Palermo e Trieste della classe 1ª/*A* e dei comuni di Alessandria, Caserta, Cesena (Forlì), Cinisello Balsamo (Milano), Cosenza, Foligno (Perugia), Grosseto, Parma, Pavia, Pisa, Pordenone e Vercelli della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Catania e Napoli della classe 1ª/*A*; delle province di Asti, Cosenza, Forlì, Grosseto, Imperia, Novara, Pisa, Rovigo, Savona, Udine e Vercelli della classe 1ª/B; nonchè dei comuni di Messina, Milano, Palermo e Trieste della classe 1ª/*A* e dei comuni di Alessandria, Caserta, Cesena (Forlì), Cinisello Balsamo (Milano), Cosenza, Foligno (Perugia), Grosseto, Parma, Pavia, Pisa, Pordenone e Vercelli della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 febbraio 1976 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le condanne penali eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;
2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;
3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(11434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 26 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1974, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

(11304)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito del concorso, per soli titoli, a posti di preside negli istituti tecnici.

Nel supplemento ordinario n. 3, parte II, al Bollettino ufficiale n. 45-46 del 6-13 novembre 1975, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 15 aprile 1975, concernenti l'approvazione delle graduatorie generali di merito del concorso, per soli titoli, a posti di preside negli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e commerciali per geometri e per il turismo indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1972.

(11022)

REGIONE LIGURIA

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale numero 2069 del 14 novembre 1974, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di integrare la commissione stessa;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il dott. Giovanni Puccio, dirigente l'ufficio medico provinciale di Savona, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa ad integrazione della commissione stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura di Genova e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 24 novembre 1975

Il presidente: Carossino

(11023)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 ottobre 1975, n. 201, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como) - tel. 81113-14-15-16.

(11307)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. MIRA» DI CASORATE PRIMO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 luglio 1975, n. 150, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia) - tel. 9056605.

(11308)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di aiuto del reparto 2° di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(11309)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753360)